



**AUTOMOTOC CLUB STORICO
ITALIANO**

**LINEA GUIDA PER L'ADOZIONE DELLE MISURE ANTICONTAGIO PER
IL RISCHIO INFEZIONI DA CORONAVIRUS DURANTE LE SEDUTE DI
CERTIFICAZIONE DEI VEICOLI STORICI
PRESSO I CLUB FEDERATI ASI**

Rev.	Descrizione	Approvata	Emessa	Verificata	Condivisa	Data
3	terza emissione		ing. Giorgio Onori			06/05/2021



SCOPO

Lo scopo della presente linea guida è quello di fornire da parte di ASI i consigli necessari per permettere lo svolgimento in sicurezza delle sedute di certificazione di veicoli storici che si tengono presso i club federati all'ASI in Italia e, al contempo, fornire ai commissari certificatori ed ai proprietari dei mezzi, le indicazioni necessarie che devono essere adottate per eliminare potenziali fonti di rischio. Tale documento non vuole essere esaustivo e consente di adottare comunque azioni migliorativa rispetto a quanto qui riportato. Gli stessi documenti, modulistica ed avvisi, allegati alla presente costituiscono un suggerimento alle attività che devono essere adottate sempre per preservare salute e sicurezza dei partecipanti alle sedute di certificazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti indicazioni sono valide per tutti i partecipanti alle sedute di certificazione di veicoli organizzate dai club federati all'ASI.

ASI ha avuto cura di redigere e le seguenti indicazioni per consentire la ripresa graduale delle attività istituzionali

Le CTNAuto/Moto nello svolgimento delle proprie attività si atterranno alle suddette indicazioni avendo cura che vengano rispettate anche dai propri commissari tecnici

Club Organizzatori nello svolgimento della seduta certificativa avranno cura di far seguire le suddette indicazioni da parte dei partecipanti mettendo comunque in atto tutte le misure organizzative atte a eliminare oppure ove non possibile a ridurre il rischio.

RIFERIMENTI

Nel breve periodo di diffusione dei contagi nel nostro paese, iniziati a inizio febbraio 2020, il Governo Italiano ha emanato numerosi decreti e circolari finalizzati a gestire l'emergenza COVID-19. I decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono i seguenti:

1. [d.P.C.M. 23 febbraio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)
2. [d.P.C.M. 25 febbraio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)
3. [d.P.C.M. 1° marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)
4. [d.P.C.M. 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale](#)
5. [d.P.C.M. 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)
6. [d.P.C.M. 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale](#)
7. [d.P.C.M. 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale](#)
8. [d.P.C.M. 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale](#)
9. [d.P.C.M. 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare](#)



LINEA GUIDA PER L'ADOZIONE DELLE MISURE ANTICONTAGIO PER IL RISCHIO INFEZIONI DA CORONAVIRUS DURANTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI CLUB FEDERATI ASI

- l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
10. d.P.C.M. 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
 11. d.P.C.M. 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
 12. d.P.C.M. 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, [...]
 13. d.P.C.M. 18 maggio 2020 - Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante [...]
 14. d.P.C.M. 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
 15. d.P.C.M. 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
 16. d.P.C.M. 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
 17. d.P.C.M. 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
 18. d.P.C.M. 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
 19. d.P.C.M. 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
 20. d.P.C.M. 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
 21. d.P.C.M. 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
 22. d.P.C.M. 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158
 23. d.P.C.M. 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
 24. d.P.C.M. 2 marzo 2021: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg>

Le presenti linee guida saranno aggiornate quando saranno emanate nuove normative

Tra i punti chiave dei protocolli stabiliti dal Governo figurano:

L'informazione da fornire al personale

Le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

Le modalità di accesso dei fornitori esterni (e dei clienti...)

La pulizia e la sanificazione di locali ed attrezzature

Le precauzioni igieniche personali

La gestione degli spazi comuni

L'organizzazione del lavoro (turnazioni, ricorso allo smart working, etc.)

La sorveglianza sanitaria



TERMINI E DEFINIZIONI (da protocollo governativo)

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- *storia di viaggi o residenza in zone colpite dal virus;*
- *contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;*
- *ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.*

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- *una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19*
- *una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)*
- *una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)*
- *una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti*
- *una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei*
- *un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei*
- *una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto."*



RISCHI PREVALENTI

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**.

ANALISI DEL CONTESTO

In ogni fine settimana in Italia si svolgono delle sedute di certificazione di veicoli storici durante le quali un'apposita commissione nominata dall'ASI si reca presso uno dei club federati per esaminare i veicoli che entro 30 gg prima si sono iscritti alla seduta.

Le attività, in funzione del numero di veicoli presenti alla seduta ed in funzione del numero di commissari nominati durano mediamente mezza giornata.

Le sedute vengono effettuate in officine o altre attività similari o nelle sedi dei club stessi.

Normalmente c'è un ufficio nel quale i commissari consultano le pratiche e la documentazione relativa ai veicoli da esaminare e poi vi compilano la relazione al termine della verifica in campo.

Il veicolo viene di regola esaminato da due commissari.

La attività si svolgono per una parte sul veicolo stesso ove i commissari eseguono i controlli e le verifiche previste dal regolamento alla presenza del proprietario o di un suo delegato, per l'altra presso un ufficio nel quale i commissari consultano la pratica o altra documentazione e vi redigono la loro relazione prima di congedare il proprietario del veicolo.

Poiché il rischio di contrarre la patologia è collegato al contatto tra le persone è molto importante cercare di eliminarlo e ove non possibile ridurlo utilizzando i metodi che saranno elencati nel seguito.

MISURE ORGANIZZATIVE

ASI ufficio segreteria

ASI fornisce al club organizzatore con il congruo anticipo la lista delle persone e veicoli iscritti alla seduta così come viene inviata al referente di sessione in modo da consentire al club la gestione degli appuntamenti della seduta con la collaborazione degli altri club eventualmente presenti.

Le Commissioni tecniche Auto/Moto – Referente di seduta

Esamina i veicoli mantenendo il distanziamento e utilizzando gli appositi DPI (dispositivi di protezione individuale).

Il Club organizzatore

1. Predispone la logistica della seduta utilizzando un luogo che abbia le seguenti caratteristiche:
 - fabbricato in grado di ospitare almeno un veicolo per volta all'interno, possibilmente munito di ingresso ed uscita separati per favorire l'accesso dei veicoli da un lato, il loro esame e l'uscita dall'altro (possibilmente munito di buona ventilazione)
 - presenza di un ufficio, ovvero una porzione di fabbricato isolata rispetto a dove vengono esaminate le vetture, nel quale collocare il tavolo di lavoro dei commissari
 - presenza di almeno 2 wc nella struttura verificando che sia disponibile sapone per le mani e



rotolo di carta asciugamani oltre alla carta igienica

- parcheggio esterno che possa ospitare a turno i veicoli iscritti nella seduta
- 2. provvedere all'accurata pulizia dei locali con speciale riguardo ai servizi igienici ed al tavolo/ufficio che sarà utilizzato dai commissari
- 3. predisporre appuntamenti con orario tassativo ai soci in modo da evitare l'assembramento di persone che attendono la verifica del proprio veicolo, avendo cura di consentire la presenza di non più di 6/8 veicoli per ogni ora
- 4. alla seduta di certificazione potrà presenziare solo il proprietario del veicolo o suo delegato
- 5. predisporre apposito personale che vigili sul rispetto delle distanze e che consenta il parcheggio dei veicoli nello spazio previsto
- 6. predisporre almeno 2 dispenser con liquido igienizzante
- 7. predisporre una distribuzione di mascherine chirurgiche da far indossare ai proprietari dei veicoli che ne fossero sprovvisti
- 8. predisporre delle protezioni da sedile per i commissari che necessitassero di accedere all'interno dei veicoli
- 9. predisporre i facsimile dei cartelli allegati che possono essere personalizzati con il logo del club

si suggerisce a cura del club di compilare l'apposito modulo 6 da rinviare in segreteria prima della seduta e di far compilare a tutti i partecipanti alla seduta (soci, CT di club, CT nazionali) la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e conservare i dati almeno per i successivi 15 gg.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per evitare il più possibile i contatti tra le persone presenti è necessario:

1. far accedere pochi veicoli alla volta nel locale in cui vengono esaminati utilizzando come parametro una superficie pari a 30 mc per ogni veicolo (esempio in 100 mq è possibile consentire l'accesso a 3 veicoli sempre verificando la possibilità di accesso ed uscita liberamente)
2. eventualmente favorire – ove possibile – l'esame dei veicoli all'aperto
3. utilizzare la mascherina e preferibilmente anche i guanti
4. inibire tramite nastro bianco rosso o altro elemento l'accesso ad altri locali eventualmente presenti nel luogo di seduta e non utilizzati allo scopo
5. vigilare affinché in prossimità del veicolo da esaminare non vi siano spettatori ma che vi siano soltanto: commissari esaminatori, il proprietario o il suo delegato ed eventualmente il CT di club.
6. evitare che vi sia commistione di passaggio tra soci/proprietari e commissari per l'accesso ai servizi igienici

I proprietari dei veicoli in attesa di verifica DEVONO OBBLIGATORIAMENTE sostare all'esterno del locale in prossimità del proprio mezzo, mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro e indossando la mascherina.



Per i commissari si consiglia di non accedere all'interno dei veicoli ovvero ove non possibile utilizzare apposite protezioni del sedile che il club dovrà mettere a disposizione.

Poiché non è pensabile misurare la temperatura corporea a tutti i partecipanti alla seduta è opportuno che venga predisposta apposita autocertificazione da parte dei commissari e da parte degli altri partecipanti ove si attesti di non essere affetto da forme influenzali. Nel caso in cui un commissario o un partecipante abbia la contezza di essere febbricitante è assolutamente invitato ad informare gli altri ed a lasciare la seduta.

INDICAZIONI PER I PROPRIETARI DEI VEICOLI

Si consiglia di esporre il seguente cartello (documento allegato n°3) riservati ai proprietari dei veicoli in corrispondenza dell'ingresso al sito.

E' OBBLIGATORIO ATTENDERE IL PROPRIO TURNO ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA VICINO AL PROPRIO VEICOLO.

E' OBBLIGATORIO ACCEDERE SOLO QUANDO CHIAMATI SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL PERSONALE PREPOSTO

E' OBBLIGATORIO ESSERE MUNITI DI MASCHERINA E PREFERIBILMENTE ANCHE DI GUANTI

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI NON SANITARI

Si riportano per completezza, le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro che debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le attività di verifica dei veicoli.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Sono idonei alla sanificazione delle superfici anche i prodotti ad azione virucida classificati Presidio Medico Chirurgico o biocidi.

Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:

- Scrivanie
- Porte
- Sedie
- Finestre
- Tavoli
- Maniglie
- Pulsantiera
- Interruttori
- Tutte le altre superfici esposte

Si riportano di seguito le indicazioni contenute nel protocollo di regolamentazione governativo che fornisce indicazioni sulle misure generali da adottare per la prevenzione e contenimento del contagio.



PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1. INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi*
- In particolare, le informazioni riguardano*
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria*
 - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio*
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)*
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti*

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni*
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della*



preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

- *Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)*

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- *l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni*
- *nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione*
- *occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi*

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- *è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani*
- *l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani*
- *è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone*

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- *l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.*
- *laddove il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non sono possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.*

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- *occorre provvedere alla organizzazione degli spazi comuni e alla sanificazione dei servizi igienici per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.*
- *occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere e dei computer.*

7. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE



- *Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali*
- *non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali*
- *sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work*
- *Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)*

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- *nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute*
- *l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria*

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- *La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)*
- *vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia*
- *la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio*



LINEA GUIDA PER L'ADOZIONE DELLE MISURE ANTICONTAGIO PER IL RISCHIO INFEZIONI DA CORONAVIRUS DURANTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI CLUB FEDERATI ASI

- *nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.*
- *Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie*

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.



LINEA GUIDA PER L'ADOZIONE DELLE MISURE ANTICONTAGIO PER IL RISCHIO INFEZIONI DA CORONAVIRUS DURANTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI CLUB FEDERATI ASI

MODULISTICA

Modello 1 indicazioni per i soci

Modello 2 indicazioni di prevenzione

Modello 3 cartellonistica da posizionare

Modello 4 istruzioni

Modello 5 dichiarazione sostitutiva di certificazione

Modello 6 istruzioni per il club organizzatore